

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell' 11 dicembre 1986

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria, a decorrere dall'8 agosto 1986, dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, firmato a Conakry il 7 febbraio 1983

(86/637/CEE)

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 167, paragrafo 3,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea <sup>(1)</sup>, firmato a Conakry il 7 febbraio 1983 e prorogato dalla decisione 86/95/CEE <sup>(2)</sup>, per un periodo di sei mesi a decorrere dall'8 febbraio 1986,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica di Guinea hanno condotto negoziati in conformità dell'articolo 15, secondo comma, dell'accordo sulla pesca al largo della costa della Guinea per determinare le modifiche o le aggiunte da introdurre in detto accordo alla fine del primo periodo triennale di applicazione del medesimo;

considerando che, in seguito ai suddetti negoziati, il 12 luglio 1986 è stato siglato un accordo che modifica il precitato accordo sulla pesca;

considerando che, in virtù di questo accordo, i pescatori della Comunità ampliata mantengono ed estendono le proprie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Guinea;

considerando che, conformemente all'articolo 155, paragrafo 2, lettera b), dell'atto di adesione, spetta al Consiglio determinare le modalità appropriate affinché gli interessi delle Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre, nella fattispecie, determinare le modalità in questione;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca delle imbarcazioni della Comunità, è indispensabile che l'accordo in questione sia approvato quanto prima; che, per questo motivo, le due parti hanno proceduto ad uno scambio di lettere con il quale hanno previsto l'applicazione provvisoria dell'accordo siglato, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui scade il regime transitorio concordato nell'accordo in forma di scambio di lettere approvato con la decisione 86/95/CEE; che è opportuno concludere detto accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva da adottarsi in base all'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria, a decorrere dall'8 agosto 1986, dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, firmato a Conakry il 7 febbraio 1983.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Per prendere in considerazione gli interessi delle isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1 e, nella misura necessaria all'applicazione dello stesso, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca sono anche applicabili alle navi battenti bandiera della Spagna, registrate, in modo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base) nelle isole Canarie, secondo le condizioni definite nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 111 del 27. 4. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 52.

<sup>(3)</sup> GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. CLARKE